Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Incidenti in mare

La nuova disciplina delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e gli effetti della nuova disciplina sulla tutela dell'ecosistema marino.

A cura del Dott. Cristian Rovito
Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera -.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – *Serie Generale* - n. 215 del 16.9.2015 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante *"Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE".*
In esecuzione a quanto stabilito dal Parlamento, con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), all'uopo di recepire nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, sono stati individuati i criteri minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Tra gli elementi meritevoli di approfondimento occorre preliminarmente individuare alcune definizioni contenute nell'art. 2 nel nuovo decreto.

Innanzitutto i **livelli di rischio**:

- **accettabile**, allorquando in relazione ad un rischio, la sua ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi e sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione;
- **adeguato**, allorquando idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;
- **grande rischio,** allorquando una situazione può sfociare in un incidente grave.

Poi, occorre focalizzare l'obiettivo, quanto meno a livello terminologico, sulla definizione di **incidente grave,** per il quale, in relazione a un impianto o ad infrastrutture connesse, deve intendersi*:*

- un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare decessi o lesioni personali gravi;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare incidenti mortali o lesioni personali gravi;
- qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
- qualsiasi incidente ambientale grave risultane dagli incidenti di cui ai precedenti punti.

E di **incidente ambientale grave,** ovvero un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[1], compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.
Si prosegue con la definizione di **Autorità preposta al rilascio delle licenze.**
In merito, occorre preventivamente osservare che, ai sensi del comma 5 dell'art. 38 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 164/2014, *«Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a **seguito del rilascio di un titolo concessorio unico**, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per*

[1] E' **danno ambientale** qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità' assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 1/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non sia già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

la durata di trent' anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale».

Ad adiuvandum, per quanto concerne il rilascio del titolo concessorio, il successivo comma 6, prevede che esso sia assegnato alla competenza istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Ed infatti, la norma prevede che:

*«**Il titolo concessorio unico** di cui al comma 5 e' accordato:*

> *a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;*
>
> *b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;*
>
> *c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi. Le attivita' di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande».*

In tale quadro, merita qualche cenno **l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - UNMIG**[2]

[2] *«Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" ha ridefinito la struttura del Ministero dello sviluppo economico ora articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale. Con Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico" sono stati definiti i compiti delle 6 divisioni in cui la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola. Con la riorganizzazione introdotta dal D.M. 17 luglio 2014, ed in previsione del recepimento della Direttiva 2013/30/UE, si è attuata la separazione delle attività legate al conferimento dei titoli minerari, al loro sviluppo e al monitoraggio dei versamenti royalties (Divisioni I e VI) dalle attività che riguardano la gestione tecnica, il controllo e la vigilanza delle attività svolte nell'ambito di permessi di prospezione e ricerca o di concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (Sezioni territoriali UNMIG - Divisioni II, III, IV e Divisione V - Laboratori).*
L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) è stato istituito nel 1957 presso la Direzione generale miniere del Ministero industria, commercio e artigianato con la stessa legge che disciplinò le attività dell'upstream in terraferma in Italia, quattro anni dopo la legge istitutiva dell'ENI e della sua zona di esclusiva in Valle Padana. L'esigenza di introdurre una specifica normativa per gli idrocarburi, sulla base di quelle già esistenti nei paesi anglosassoni, derivava dalle prime incoraggianti scoperte dell'AGIP, che facevano supporre la presenza di interessanti prospettive geo-giacimentologiche. Venne così creata una apposita struttura per la gestione tecnica ed il controllo del settore delle attività nell'upstream idrocarburi,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

del Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle sue Sezioni, intese quali Uffici dirigenziali competenti nella gestione tecnico – amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché l'**Autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria**, **in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.**

Per **Autorità competente** deve intendersi altresì il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito ai sensi dell'art. 8.
Tale Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

- Valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi; valutazione delle comunicazioni su nuovi progetti e sulle operazioni di pozzo o combinate e di altre documenti dello stesso tipo:
- Vigilanza sul rispetto da parte degli operatori del disposizioni del decreto, ricorrendo anche ad ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
- Servizio di consulenza ad altre autorità o organismi compresa l'Autorità preposta al rilascio delle licenze;
- Elaborazione dei piani annuali e di relazioni;
- Cooperazione con le autorità competenti e con i punti di contatto degli Stati membri.

Il Comitato consta di una struttura centrale e di strutture periferiche.

A livello centrale i componenti saranno:

- Un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti con funzioni di Presidente, che durerà in carica tre anni;
- Direttore dell' UNMIG;

---

utilizzando i ruoli tecnici del Corpo delle miniere, esistente sin dal 1860 per lo svolgimento dei compiti di polizia delle miniere e delle cave. Da allora gli Uffici UNMIG esercitano i compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, finalizzata a garantire non solo il buon governo dei giacimenti di idrocarburi, quali beni indisponibili dello Stato, ma anche e soprattutto la sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e la tutela della salute delle maestranze addette, assicurando così il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale. L' UNMIG esercita il ruolo ispettivo e di vigilanza a mezzo dei Laboratori e, soprattutto, delle Sezioni UNMIG. A tali Uffici, dotati di personale tecnico avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, compete, in particolare, l'espletamento di compiti istituzionali in materia di gestione tecnica, controllo ispettivo e vigilanza delle installazioni minerarie connesse alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, relative a impianti sia in terra che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Le funzioni dell'UNMIG sono distinte e rese pienamente indipendenti da quelle relative al rilascio dei titoli minerari ed alla loro gestione e sviluppo economico, le cui istruttorie sono svolte dalle Divisioni I e VI». Fonte: http://unmig.mise.gov.it/home.asp.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- Direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei VV.FF.;
- **Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera**;
- Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.

A livello locale i componenti saranno:

- Direttore della Sezione UNMIG territorialmente competente;
- Direttore regionale dei VV.FF. o un suo rappresentante;
- Dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare – SEAM dell'ISPRA;
- **Comandante della Capitaneria di porto territorialmente competente o un Ufficiale superiore suo rappresentante – Capo del Compartimento marittimo;**
- Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare;

Secondo le indicazioni dell'art. 9 del D. Lgs 145.2015, tra l'altro, il Comitato:

- agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti;
- definisce l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti;
- istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (art. 11);
- elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti assegnatigli.

Il Comitato può peraltro avvalersi della collaborazione dell'EMSA – European Maritime Safety Agency – Agenzia Europea per la sicurezza marittima, la quale fornirà la propria assistenza tecnica e scientifica in conformità al proprio mandato comunitario, secondo i dettati normativi del Reg. CE 1406/2002.
Ritornando all'inizio dell'individuazione di alcune definizioni contenute nell'art. 2 del decreto, non possono sottacersi quelle di:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Impianto, ovvero una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazioni mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

E di **esplorazione,** ovvero perforazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;

Inoltre, merita una particolare attenzione la differenza, tra l'altro non solo terminologica, intercorrente tra **l'esplorazione**, come *supra* definita, e la **produzione**, intesa quale ***estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse.***

L'esplorazione, comprensiva della prospezione, la quale può avvenire anche tramite una perforazione al solo fine di investigare sulla presenza e sulle caratteristiche di risorse di idrocarburi, sondando il fondale marino ed il sottosuolo, è giuridicamente un'attività diversa dalla produzione, in quanto con essa s'identifica sostanzialmente l'estrazione continuata e costante della risorsa dal fondale (es. la piattaforma *off- shore* che giornalmente estrae tonnellate di petrolio).

Il **licenziatario** è il titolare o contitolare di una licenza, ovvero del permesso di ricerca o concessione di coltivazione o titolo unico rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità preposta al rilascio delle licenze; ai sensi dell'art. 7, costui è ***«finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto»***.
L'**operatore** è invece il licenziatario autorizzato in quanto titolare della licenza/permesso di ricerca, concessione di coltivazione o titolo unico, a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico.

Tali ultime definizioni sono importanti perché aiutano a comprendere i ruoli e le competenze, che a breve saranno esaminati, all'interno della cornice politico - prevenzionistica che pure la norma in esame prende in considerazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- **L'operazione di pozzo** è intesa come una qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
- Le **operazioni in mare** sono le attività collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio nonché la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra.

Orbene, spostando l'osservazione sugli strumenti introdotti dal D. lgs 145/2015, previsti non solo ai fini preventivi, ma anche e soprattutto da utilizzare in caso di emergenza, qualche cenno occorre riservarlo al **Piano esterno di risposta alle emergenze** ed al **Piano interno di risposta alle emergenze.**
Il primo strumento è fondamentalmente l'espressione pratica della *«strategia locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto intervento locale e nazionale di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979*[3] *e dagli accordi internazionali nel contesto mediterraneo».*
E' evidente che tale strumento si colloca sul piano macro – politico rispetto al secondo che *a contrariis* ricade sulla competenza dell'operatore, che dovrà elaborarlo conformemente alle prescrizioni legislative, essendo uno *«strumento relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi».*
L'art. 14 dispone che l'operatore rediga un **piano interno di risposta alle emergenze** in conformità al paragrafo 10 dell'allegato I al decreto legislativo 145/2015. Questi dovrà contenere un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi, essere in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze, essere presentato al Comitato e tenuto costantemente aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni *ex* art. 11.
Proprio su quest'ultimo punto, l'operatore, nel tenere sempre presenti eventuali aggiornamenti, avrà il compito di presentarli al Comitato e di comunicarli al **Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente** (Capitaneria di porto) per la preparazione (*rectius:* aggiornamento) dei piani operativi di pronto intervento locale di cui all'art. 11 della Legge 979/82 e ss. mm. e ii..

[3] Per un maggiore approfondimento, vds. i contributi tecnici pubblicati sull'argomento a cura dell'autore sulle pagine di questa testata giornalistica on – line.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A tal proposito, le disposizioni per la difesa del mare contenute nella legge 979/82 e ss. mm . e ii., in particolare all'art. 11 prevedono che:

"Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, ***l'autorità' marittima (Capitanerie di porto – Guardia Costiera), nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.***
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il ***capo del compartimento marittimo*** *competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed* ***assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale****, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina mercantile*[4] *da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al* ***Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale.*** *In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.*
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale."

Si presenta necessaria pertanto un'ottimale azione di coordinamento tra organi centrali ed organi periferici ed *in primis* tra l'operatore, il Comitato e l'Autorità marittima competente. Per ovvie ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tale coordinamento interesserà tutti gli strumenti elaborati nel quadro della lotta, contrasto e prevenzione degli inquinamenti marini.

[4] Le competenze del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di lotta agli inquinamenti sono ora attribuite al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art.1, comma 10, della Legge 24.12.93 n. 537.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

In precedenti contributi pubblicati sulla presente testata, sono state affrontate le problematiche applicative ed operative discendenti sia dal ***"Piano Operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive"*** del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATMM); sia del ***Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini – DCPM 4.11.2010".***
Si puntualizza ancora una volta che mentre il primo strumento opera su due livelli emergenziali:

- **Situazione di primo stadio**: si ha in presenza di un inquinamento che interessi esclusivamente le acque portuali, il mare territoriale e la ZPE, **senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia per le zone costiere**.

In tale stadio rientrano le **piccole e medie dispersioni**, di carattere operativo o accidentale che si verificano in corrispondenza o in prossimità di una struttura/nave identificata, che hanno lieve o basso impatto ambientale e che non hanno la potenzialità di degenerare. Tali dispersioni possono essere affrontate con una risposta tempestiva ed adeguate risorse presenti sul posto, messe a disposizione dalla nave coinvolta e/o dall'impresa/impianto industriale responsabile, al fine di portare a termine le operazioni di confinamento, recupero, bonifica e smaltimento. La direzione delle operazioni è del **Capo di Compartimento Marittimo**, sulla base del solo POL (Piano operativo di pronto intervento locale).

- **Situazione di secondo stadio**: si ha in presenza di un inquinamento in mare che rappresenti **seria minaccia per la costa, anche di isole minori**.

In tale stadio rientrano **inquinamenti di piccole o medie dimensioni**, che necessitano di assistenza e risorse aggiuntive locali, regionali, statali o internazionali, con la direzione delle operazioni da parte del Capo del Compartimento sulla base del presente Piano (piano del MATTM), del POL e del piano di coordinamento del Direttore Marittimo qualora designato al coordinamento. Sono inclusi in questo stadio gli inquinamenti per i quali il Capo del Compartimento Marittimo dichiara l'emergenza locale e quelli che coinvolgono l'area di competenza di più di un Compartimento Marittimo, fino a quando non intervenga la dichiarazione di emergenza nazionale.

Il secondo strumento strategico – operativo andrà ad interessarsi di quella che è invece individuata come **Situazione di terzo stadio.**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Essa si ha in presenza di un gravissimo inquinamento marino che, per le sue dimensioni e/o per il possibile coinvolgimento delle aree di alto valore intrinseco di cui all'Appendice 1 – annesso BRAVO, determina la **necessità di richiedere la dichiarazione di emergenza nazionale al Dipartimento della Protezione Civile** – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, con conseguente applicazione della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii..
Tenuto conto del particolare valore paesaggistico, faunistico, ambientale, turistico e quindi economico, rappresentato dalle suddescritte aree, **tale tipo di inquinamento va necessariamente considerato come il più grave dei tre livelli ipotizzati.** Nell'ipotesi in cui si venga a configurare un grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, l'emergenza nazionale viene dichiarata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni interessate, ai sensi dell'art. 3 della Legge 286/2002 (si attua il Piano del Dipartimento per la protezione civile).
Di rilievo è altresì la disposizione contenuta nell'art. 5 del decreto sulla partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi, per il quale ***«la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziato solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare»***.
Questa disposizione non vale tuttavia per quelle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013[5].
Siamo dinanzi ad una norma certamente importante sotto il profilo della partecipazione del cittadino alle decisioni in materia ambientale, secondo i principi della Convenzione di Aarhus, il cui scopo è garantire all'opinione pubblica ed ai cittadini il diritto alla trasparenza e soprattutto la partecipazione ai processi decisionali di governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente.
Sottoscritta il 28 giugno 1998 ad Aarhus (Danimarca) è stata ratificata dall'Italia con la legge 108 del 16 marzo 2001 e resa esecutiva con il D. Lgs 195/'05 e ss. mm. e ii..

Riprendendo l'analisi del D. Lgs 145/2015, il **Piano interno di risposta alle emergenze**, la cui redazione è assegnata alla responsabilità dell'operatore, va collocato ad un livello ancora *ante* rispetto al Piano di pronto intervento locale. Ed è fondamentale, ai fini della sua predisposizione, considerare gli elementi di cui alla "Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione".

---

[5] N.B. L'art. 34 prevede un regime transitorio:
- in relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene **entro il 19 luglio 2016**.
- in relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene **entro il 19 luglio 2018.**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Anche quest'ultimo documento ricade sulla responsabilità dell'operatore, il quale dovrà altresì redigerlo in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 dell'Allegato I al decreto.
A conferma di quanto si è *supra* evidenziato, constatato che i piani interni di risposta alle emergenze sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave, devono essere in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'art. 29, dovendosi intendere da un lato i piani di pronto intervento locale (che devono tener conto degli elementi contenuti nel Piano interno di risposta alle emergenze) ed il Piano del Ministero del'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dall'altro il Piano del Dipartimento per la protezione civile, che ha una copertura totale dell'intero territorio nazionale, entrando in gioco in caso di emergenza nazionale.
Per l'art. 29 tutti questi strumenti, adottati, lo si ribadisce ancora, ai sensi delle disposizioni per la difesa del mare, ***«coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi».***

Azioni in caso di emergenze.
Non appena si verifichi un incidente grave od una situazione in cui vi sia un rischio immediato di incidente grave, l'operatore deve tempestivamente comunicare alla Capitaneria di porto ed alla Sezione UNMIG territorialmente competenti.
La comunicazione conterrà per quanto possibile una descrizione delle circostanze, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo. Sarà utile altresì comunicare ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza.
Il verificarsi di un incidente grave impone all'operatore di adottare tutte le azioni necessarie per evitare l'aggravarsi dell'evento, mitigandone possibilmente le conseguenze.
La locale Capitaneria di porto, anche tenuto conto delle proprie risorse e secondo le procedure del Pianto di pronto intervento locale, fornirà tutta la necessaria assistenza, diffidando l'operatore ai sensi dell'art. 12 della Legge 979/82[6].

Per ultimo, qualche breve cenno deve essere dedicato al sistema sanzionatorio previsto dall'esaminanda disciplina. Sotto il profilo penalistico, si tratta essenzialmente di un impianto punitivo a carattere contravvenzionale.

[6] Per maggiori approfondimenti

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Sul versante penalistico, l'art. 32, comma 1, introduce un solo reato - contravvenzione, con pene sostanzialmente lievi rispetto al tenore dei reati delittuosi. Sul versante degli illeciti amministrativi, sono state invece introdotte sanzioni pecuniarie solo apparentemente pesanti, accompagnate, a seconda dei casi, da sanzioni amministrative accessorie.
Nel quadro del procedimento amministrativo sanzionatorio, così come strutturato dalla Legge 689/81 e ss. mm. e ii., l'Autorità competente ad irrogare l'ordinanza di ingiunzione è la sezione UNMIG territorialmente competente[7].

Cristian Rovito

Pubblicato il 31 ottobre 2015

[7] L' ambito territoriale giurisdizionale è suddiviso in:
- Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna: Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e relativo mare territoriale e piattaforma continentale;
- Divisione III - Sezione UNMIG di Roma: Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise e relativo mare territoriale e piattaforma continentale;
- Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli: Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria e relativo mare territoriale e piattaforma continentale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)